

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Articolo 1

L'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che disciplina le finalità del decreto medesimo in materia di valutazioni ambientali e di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento allo scopo di inserire, tra le finalità, anche quanto prescritto dalla nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La norma in oggetto prevede, altresì, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di coordinamento e semplificazione delle procedure di VIA con quelle di autorizzazione in materia ambientale, in ragione della necessità di recepire correttamente la direttiva 2014/52/UE. Viene, inoltre, modificato il comma 4 dell'articolo 4, al fine di recepire integralmente i fattori oggetto della valutazione di impatto ambientale dei progetti previsti dalla nuova direttiva (la salute umana, la biodiversità, la vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità). A tale modifica è stata coerentemente collegata una nuova definizione dell'espressione "impatti ambientali" che ha comportato la soppressione della precedente definizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. **Pertanto, avendo la disposizione natura esclusivamente ordinamentale, essa non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.**

Articolo 2

L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle definizioni della parte seconda del Testo Unico Ambientale, sempre in ragione della necessità di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, sono previste le nuove definizioni di "valutazione di impatto ambientale", "valutazione di impatto sanitario", "valutazione di incidenza", "provvedimento di VIA", "progetto", "studio preliminare ambientale", "studio di impatto ambientale", "verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto", "provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA", "condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA", "autorizzazione", "autorità competente". **La disposizione ha**

una portata meramente definitoria e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 3

L'articolo in esame sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 5, in particolare, specifica, in linea con la direttiva 2014/52/UE, che i progetti che formano oggetto della VIA sono quelli che possono avere impatti ambientali negativi. **La disposizione si limita a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e, pertanto, non determina effetti finanziari.**

I commi 6 e 7 sono stati modificati al fine di precisare in modo puntuale quali progetti, di competenza statale, sono sottoposti a una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e quali progetti, invece, sono sottoposti direttamente a VIA senza uno screening preventivo, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento. E' stato, pertanto, introdotto l'allegato II-bis per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale. **La disposizione si limita a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e, pertanto, non determina effetti finanziari.**

Il comma 7 prevede l'elencazione dei progetti sottoposti a VIA: il nuovo elenco prevede un trasferimento dalla competenza regionale alla statale per alcune tipologie di progetti, quali quelli relativi a progetti di infrastrutture e di impianti energetici, considerato che la realizzazione di tali progetti riguarda aspetti economici e sociali sovraregionali (es. correlazioni tra i progetti di infrastrutturazione sul territorio). **La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i maggiori costi derivanti dall'aumento delle istruttorie di competenza statale saranno coperti dalle relative tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 dello schema di decreto.**

Il comma 8 conferma quanto già attualmente previsto dalla norma che prevede che per i progetti di cui all'allegato III, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. **Si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Al comma 9 è previsto il nuovo istituto del “*pre-screening*”, in base al quale, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai citati commi 6 o 7. **Si tratta di una disposizione procedurale che, di fatto, codifica un iter già ampiamente utilizzato dalle autorità competenti e che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

I commi 10, 11 ~~e 11-bis~~ prevedono, infine, il regime delle esenzioni dalla disciplina in materia di VIA di alcune tipologie di progetti, in linea con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. In particolare, il comma 10 prevede che il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può decidere, dopo una valutazione caso per caso, di non applicare le norme di cui al Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritenga che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Il comma 11 stabilisce che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale. ~~Il comma 11-bis stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (in materia di consultazioni transfrontaliere), qualora un progetto sia adottato con atto legislativo, l’autorità competente può esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui all’articolo 24, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale. Le~~ disposizioni di cui ai 10 e 11 ~~e 11-bis~~ riguardano esclusivamente modalità di attuazione e regole procedurali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

L'articolo in esame si limita a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di espungere ogni riferimento alla VIA, poiché quest'ultima disposizione riguarda anche gli istituti della VAS e dell'AIA, su cui la delega non consente di intervenire. Pertanto, è stato previsto un nuovo articolo *7-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina esclusivamente le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. **Si tratta di una disposizione ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 5

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo *7-bis* nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "*Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA*". La disposizione disciplina le competenze statali e regionali, di carattere sia normativo che amministrativo.

Nello specifico, per quanto riguarda le competenze normative, la disposizione punta a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole previste per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in modo da recepire fedelmente la nuova direttiva che prevede regole dettagliate sul procedimento, evitare l'attuale situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro normativo (dovuta alle diversificate discipline regionali) e assicurare l'efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. Conseguentemente, si prevede la rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali, e con una limitata potestà derogatoria della nuova disciplina statale. **Trattandosi di disposizione meramente attributiva di competenze, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

E' stato disciplinato, oltre all'ambito di applicazione delle procedure di VIA e di screening, anche il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in materia di valutazioni ambientali.

La disposizione prevede, al comma 4, che, in sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente, che adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Mentre il provvedimento di VIA è adottato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Questa previsione, oltre a individuare l'autorità statale competente in materia di VIA, reca anche importanti semplificazioni dei procedimenti di valutazione ambientale poiché non prevede più l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (si veda il vigente articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La norma, quindi, stabilisce una procedura più snella per il rilascio della VIA grazie alla soppressione delle istruttorie tecnico-giuridiche degli Uffici di Gabinetto dei suddetti Dicasteri. Si ritiene che l'eliminazione di tale parte dell'istruttoria (che può durare anche oltre i sei mesi) rappresenta un vantaggio e una semplificazione per le imprese che assoggettano i progetti alla procedura di VIA statale.

Il comma 6 prevede, come richiesto dalla Direttiva europea, che qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.

Il comma 7, invece, stabilisce che, qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che la procedura sia svolta in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del decreto così come modificato dallo schema di cui trattasi. Si precisa infine che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 24 dello schema di decreto.

Il comma 5 conferma che in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. A ciò si collega quanto stabilito dal comma 8, che dispone che le Amministrazioni territoriali disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, in conformità alla legislazione europea e nazionale (fatta salva l'adozione di misure di semplificazione procedimentale), e nel rispetto dei termini procedurali massimi fissati dagli articoli 19, 23, 24 e 25 novellati dallo schema di decreto. **Anche in questo caso, pertanto, trattandosi di disposizioni meramente procedurali e attributive di competenze, esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

I commi 9 e 10 fissano i termini e i contenuti delle comunicazioni in capo alle Amministrazioni territoriali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai provvedimenti adottati riguardanti le verifiche di assoggettabilità a VIA e di VIA, allo scopo di informare la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE. **Si tratta di attività che già vengono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 6

Il comma 1 dell'articolo in esame, rispetto alla disciplina vigente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si limita a prevedere la posizione di dipendenza funzionale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in considerazione del nuovo disegno organizzativo della Commissione stessa. Pertanto, tenuto conto che resta invariato il numero dei Commissari e tra l'altro che il compenso verrà riconosciuto secondo la procedura di cui al successivo comma **6 5**, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale, **si tratta di una norma di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 2 specifica che i Commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come previsto dalla vigente normativa, senza obbligo di esperire alcuna procedura concorsuale, nonché a specificare che l'atto di nomina dovrà contenere esclusivamente la motivazione sul possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e rinviando ad ogni modo al decreto di cui al successivo comma **5 4** per la definizione dei profili di competenza ed esperienza dei Commissari. **Si tratta, pertanto, di norma avente carattere ordinamentale, che si limita a specificare elementi procedurali, e che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre il comma 2 ~~II comma 3~~** stabilisce i requisiti dei Commissari, ossia che gli stessi vengano scelti tra soggetti, anche estranei all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni. La durata dell'incarico dei Commissari viene fissata in 4 anni, con espressa previsione di rinnovabilità per una sola volta. Per i Commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, è

prevista l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai Commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma **6 5** esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. **La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si rinvia allo specifico meccanismo di riparto e utilizzo delle sole risorse derivanti dalle tariffe di cui all'art. 21 del presente decreto, che modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che sarà definito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 5.**

Il comma **3**, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico - volto principalmente ad accelerare la definizione dei procedimenti in corso e ad assicurare il supporto a tempo pieno nelle attività istruttorie - prevede che la Commissione si avvalga di uno specifico Comitato tecnico, **posto alle dipendenze funzionali del Ministero**, che svolge la propria attività in via esclusiva per la Commissione stessa. Il Comitato tecnico istruttorio si compone di trenta unità facenti parte del personale pubblico, con una esperienza di almeno cinque anni di servizio, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione così come previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. **All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, all'ISPRA, all'ENEA e ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un avvalimento temporaneo di personale pubblico, i cui oneri relativi al trattamento fondamentale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre quelli relativi al trattamento accessorio fisso e variabile verranno definiti con le modalità di cui al comma **6 5**. Pertanto ~~tenuto conto anche che con il decreto di cui al comma 5, dovrà essere definita, tra l'altro, l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio l'esatta individuazione delle quote percentuali dei proventi tariffari destinati a coprire il compenso accessorio~~**

~~spettante al personale del Comitato tecnico potrà essere effettuata solo in sede di adozione del decreto di cui al comma 6.~~

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e **il Ministro della salute**, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio; pertanto, **trattandosi di disposizione di carattere meramente organizzativo essa non determina ricadute sulla finanza pubblica.**

Il comma 5 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Pertanto, tenuto conto che la quota delle risorse da destinare alle spese di funzionamento della Commissione e la misura delle risorse da destinare ai Commissari e ai componenti del Comitato e le successive modalità di riparto, avverranno esclusivamente nei limiti delle somme derivanti dai proventi tariffari di cui all'articolo 21 del presente decreto, che modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 stabilisce inoltre che resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

Per quanto attiene al comma 7, nella parte in cui si prevede che nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, si evidenzia che le **Amministrazioni citate garantiscono già l'assolvimento di tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto non si evidenziano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.**

~~Il comma 6 dispone che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita nei limiti delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'art. 21 del presente decreto, che modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 la quota di risorse, in termini percentuali, da destinare alle spese di funzionamento della Commissione, e quella da destinare ai compensi dei Commissari e dei componenti del Comitato, nonché le modalità di riparto delle stesse. Con il medesimo decreto sono stabiliti, sempre nei limiti delle stesse risorse disponibili derivanti dai proventi tariffari, i compensi dei commissari e le relative modalità di riparto, nonché il trattamento accessorio fisso e variabile del personale di cui al comma 4 sulla base del principio di proporzionalità correlato alle responsabilità ricoperte, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 4 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.~~

Articolo 7

La norma in esame modifica la rubrica, nonché i commi 1 e 4, del vigente articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguare le disposizioni con le modifiche apportate al testo. **La norma in esame, pertanto, stante la sua natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 8

La disposizione in esame disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sostituendo integralmente il vigente articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rispetto alla procedura vigente, i termini per l'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura in esame sono stati ridotti di 45 giorni, con l'eliminazione della fase della consultazione

del pubblico, non richiesta dalla disciplina europea e, quindi, idonea a integrare un fenomeno di gold plating; tale eliminazione, oltre che una riduzione dei tempi prevede per l'autorità competente una semplificazione delle attività istruttorie. Peraltro, per assicurare il rispetto dei nuovi termini è previsto espressamente che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, in caso di violazione di tali termini trovano applicazione i poteri amministrativi sostitutivi e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti.

La disposizione prevede, inoltre, che in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per adottare il provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'emanazione del provvedimento.

Al comma 7 si prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, **tenendo conto delle eventuali osservazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.

Al comma 8 si prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, essa specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.

Vale la pena di segnalare che queste due previsioni recepiscono norme obbligatorie della direttiva 2014/52/UE.

Infine, si mantiene la previsione che per i progetti elencati nell'allegato II-*bis* e nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”*.

Anche in questo caso le disposizioni in esame, introducendo mere modifiche procedurali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvederà alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 27 dello schema di decreto.

Articolo 9

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede la sostituzione dell'attuale articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo una procedura facoltativa per il proponente relativa alla consultazione sul livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA. Mediante tale procedura opzionale il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di consultazione con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

La procedura consente un confronto rapido tra proponente e autorità competente e assicura così l'individuazione tempestiva delle informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

La presente disposizione sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. *scoping*), al fine dare piena attuazione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.

Nello specifico, è previsto che il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione

dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. La suddetta documentazione è poi pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente. Inoltre, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente. **La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 11

La norma disciplina i contenuti e il dettaglio delle informazioni afferenti allo studio di impatto ambientale e, riprendendo quanto già previsto dal vigente articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico del proponente. **Non emergono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 12

La disposizione disciplina la presentazione dell'istanza, riprendendo sostanzialmente i contenuti già previsti dal vigente articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Trattandosi di disposizione a carattere meramente procedimentale, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 4 prevede la pubblicazione della documentazione sull'istanza di VIA nel sito web dell'autorità competente; pubblicazione che viene comunicata per via telematica ai soggetti indicati nella disposizione medesima. **Si tratta di un'attività che viene svolta ordinariamente ai sensi del vigente articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 13

L'articolo disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri, nonché le consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, il comma 1 prevede la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione e delle comunicazioni indicate all'articolo 23. **Si tratta di un'attività che viene svolta ordinariamente ai sensi del vigente articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 2 presenta carattere ordinamentale, in quanto si limita a indicare i contenuti dell'avviso pubblico e, pertanto, **non determina alcun impatto finanziario.**

Il comma 3 disciplina le facoltà spettanti ai soggetti interessati, la modalità di inoltro degli eventuali pareri da parte delle Amministrazioni interessate, nonché la possibilità per il proponente di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni. **Si tratta di una norma di natura meramente procedurale, che, non determina effetti sulla finanza pubblica.**

Il comma 4 prevede la possibilità che la consultazione avvenga nelle forme dell'inchiesta pubblica, nel qual caso si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi da parte dell'autorità competente. **Si tratta di una facoltà in capo all'autorità competente che è già prevista dalla disciplina vigente e che, in ogni caso, viene realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Il comma 5 disciplina il caso in cui si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita; **si tratta di una disposizione di carattere meramente procedurale, che, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.**

Il comma 6 disciplina il caso in cui l'autorità competente motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali o rilevanti per il pubblico; vengono riprese le procedure già specificate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, **e, pertanto, non si produce alcun effetto finanziario.**

Il comma 7 stabilisce che, nel caso di consultazioni transfrontaliere, i termini per l'acquisizione dei pareri coincidono con quelli fissati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il comma 8 prevede che l'autorità competente provvede a pubblicare sul sito web tutti gli atti e i documenti della consultazione previsti nell'articolo in esame; **tale attività non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene già realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.**

Articolo 14

La disposizione disciplina la procedura di impatto ambientale vera e propria e l'adozione del provvedimento di VIA, specificando la tempistica e i contenuti del provvedimento. **La norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non determina impatti sulla finanza pubblica,** tenuto conto che le attività ivi previste sono riconducibili a quanto già attualmente svolto dall'autorità competente nello specifico settore.

Anche in questo caso, laddove si prevede la pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web dell'autorità competente, si tratta di attività già oggi posta in essere e che viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15

La norma disciplina, ai commi 1 e 2, l'integrazione del provvedimento di VIA nella successiva autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'opera, specificando i contenuti dell'autorizzazione stessa; **si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari.**

Al comma 3 si prevedono, a carico dell'autorità che adotta il provvedimento autorizzatorio, obblighi informativi da soddisfare mediante il proprio sito web **e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27 del presente schema.**

Articolo 16

La disposizione sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplinando un nuovo procedimento unico secondo il quale il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali di livello

adeguato necessari per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2.

I commi da 4 a 8 fissano le modalità ed i termini connessi alla procedura di rilascio del provvedimento unico, che interviene all'esito dell'apposita conferenza di servizi che si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241/1990.

La disposizione in esame, introducendo una disciplina di mero coordinamento procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso alla sua attuazione dovrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27 del presente schema.

Articolo 17

La disposizione introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. **Trattandosi sostanzialmente di codifica di una procedura già attuata dall'autorità competente e, quindi, già esistente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso alla sua attuazione dovrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27 del presente schema.**

Il comma 2 disciplina le modalità con cui l'autorità competente, **in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** svolge la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive, come già previsto dal vigente articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Anche in questo caso, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Inoltre, per tali attività l'autorità competente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema delle agenzie ambientali, come espressamente stabilito dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici. **Sempre il comma 2 prevede che per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente possa istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. Anche in questo caso,**

pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le spese di funzionamento degli Osservatori poste a carico del proponente.

La pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della documentazione sulla verifica, qualora la stessa dia esito positivo, **dovrà essere effettuata dall'autorità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27 del presente schema.**

I commi da 3 a 7 contengono norme a carattere ordinamentale e procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che l'autorità competente pubblichi nel proprio sito web le informazioni e i dati ivi indicati. Come già segnalato per le precedenti procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA, **tale attività non determina nuovi o maggiori oneri di bilancio, in quanto, verrà realizzata dall'autorità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27 del presente schema.**

Articolo 18

I commi da 1 a 6 disciplinano il sistema sanzionatorio nella materia oggetto del presente decreto, specificando, ai commi 4 e 5, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (quantificate sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero della giustizia) da irrogarsi a cura dell'autorità competente (comma 6) e senza facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981 (comma 7).

Il comma 8 prevede che i proventi delle sanzioni vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sullo stato di previsione del MATTM in conformità a quanto espressamente dall'articolo 14 della legge n. 114/2015 recante la delega per l'attuazione della nuova Direttiva VIA per finalità connesse al **potenziamento miglioramento** delle attività di vigilanza, prevenzione monitoraggio ambientale, **alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali. ~~alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di~~**

~~incidenti o calamità naturali.~~ L'articolo non determina naturalmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e determinerà invece introiti al momento non quantificabili per le casse erariali in quanto connessi a proventi sanzionatori derivanti da fattispecie attualmente non disciplinate. Tali proventi, quantificabili pertanto solo a consuntivo, hanno un vincolo di destinazione per le finalità ivi indicate che saranno poste in essere compatibilmente con le effettive risorse finanziarie che affluiranno nei pertinenti capitoli del MATTM.

Articolo 19

La disposizione espunge dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis, sostituendolo con una nuova norma in base alla quale l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta. **Si tratta di un'attività che sarà realizzata dall'autorità competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come da clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27 del presente schema.**

Articolo 20

La norma interviene sull'articolo 32 dell'attuale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la procedura di consultazione con altri Stati per quei progetti che possono avere impatti ambientali transfrontalieri. Si è provveduto a modificare l'articolo 32 in relazione ai soli coordinamenti necessari ad adeguare i rinvii interni alla nuova disciplina delle procedure di VIA, avendo avuto cura al tempo stesso di richiamare in modo espreso all'interno di tale disciplina (cfr., in particolare, artt. 23, 24, 25 e 27) gli adempimenti richiesti dall'articolo 32 in materia di consultazioni transfrontaliere.

La disposizione in esame, introducendo modifiche meramente procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21

Al fine di procedere alla razionalizzazione della normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale e di ricomprenderla interamente nel testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **la norma in esame prevede che le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro**

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, l'articolo 25, comma 7, dello schema di decreto, stabilisce espressamente che il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione si limita a confermare il già vigente meccanismo di copertura dei costi relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure sopra indicate e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

Il comma 1 modifica l'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 2 inserisce un nuovo allegato, l'Allegato II-bis, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasferendo allo Stato la competenza su determinati progetti sottoposti attualmente alla verifica di assoggettabilità delle Regioni e delle Province autonome.

I commi 3 e 4 modificano rispettivamente gli allegati III e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogando determinate categorie progettuali già inserite nell'Allegato II come modificato dal precedente comma 1, nel caso del comma 3, e nell'Allegato II-bis come modificato dal precedente comma 2, nel caso del comma 4.

Il comma 5 inserisce, dopo l'Allegato IV, un nuovo allegato sulla base di quello introdotto dalla Direttiva relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA.

I commi 6 e 7 sostituiscono rispettivamente gli allegati V e VII, recependo quanto introdotto dalla Direttiva.

La presente disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23

La norma disciplina le necessarie disposizioni finali e transitorie per l'applicazione e l'entrata in vigore del provvedimento e, pertanto, **non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 24

L'articolo 24 reca le necessarie modifiche all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del coordinamento di tale norma con le nuove disposizioni introdotte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 25

L'articolo 25 reca le disposizioni attuative rispetto alle modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardanti l'adozione di **sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 26

La norma dispone le necessarie abrogazioni di alcune norme e **la modifica dell'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio**, al fine di coordinare la nuova disciplina introdotta con l'attuale quadro normativo. **Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 27

L'articolo 27 reca, su specifica richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la **clausola di invarianza finanziaria: si è introdotta la disposizione che precisa che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente si è specificato che, fermo il disposto di cui all'articolo 21 dello schema di decreto, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento degli oneri derivanti dal decreto *de quo* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**